



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1322

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DEL SIG. DAVIDE NICOLAZZO

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge del 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 832 del 20 aprile 2017, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Davide Nicolazzo, nato a Lamezia Terme (CZ) il 9 novembre 1978;

VISTA la nota del 4 ottobre 2018 (prot. Consob n. 0391787 di pari data) con la quale Sanpaolo Invest SIM S.p.A. ha segnalato alla Consob il compimento presunte irregolarità commesse dal Sig. Davide Nicolazzo nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTA la nota del 12 novembre 2018 (prot. OCF n. 38519 di pari data) con la quale Consob - in conformità al Protocollo d'Intesa tra Consob e OCF ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, - ha trasmesso a questo Organismo, la sopra richiamata documentazione relativa al consulente Sig. Davide Nicolazzo per lo svolgimento delle attività istruttorie;

VISTA la nota dell'8 gennaio 2019 (prot. OCF n. 491 di pari data) con la quale Sanpaolo Invest SIM S.p.A. ha trasmesso a questo Organismo ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 2 luglio 2019 (prot. OCF n. 49216 di pari data), notificata in data 12 luglio 2019, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo dell'Organismo ha contestato al Sig. Davide Nicolazzo la violazione dell'articolo 159, comma 5, del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (già articolo 108, comma 4, del previgente regolamento intermediari con delibera n. 16190 del 18 ottobre 2007), per aver accettato dai clienti mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte;

ESAMINATE le difese del consulente, trasmesse con nota del 12 agosto 2019 (prot. OCF n. 57011 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza, trasmessa con nota del 18 dicembre 2019 (prot. n. 58511 di pari data) alla Parte e all'Intermediario per il quale il consulente operava all'epoca dei fatti, ricevuta dal consulente in data 27 dicembre 2019, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato l'addebito contestato al Sig. Davide Nicolazzo, consistente nella ricezione di mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte dalla normativa, e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RILEVATO che, a fronte delle comunicazioni di cui sopra, né il consulente e né l'Intermediario interessato si sono avvalsi della facoltà di presentare controdeduzioni scritte;

RITENUTA conclusivamente accertata, a fini sanzionatori, a carico del Sig. Davide Nicolazzo la sopracitata violazione del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b)*, n. 7, del Regolamento Intermediari, (già art. 110, comma 2, lett. *b)*, n. 6 del previgente regolamento intermediari), l'Organismo dispone la sospensione da uno a quattro mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di percezione di mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte, in violazione dell'art. 159, comma 5, del Regolamento Intermediari (già art. 108, comma 5, del previgente regolamento intermediari);
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 3, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo



della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore; nel caso di specie, per la violazione accertata, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della sospensione dell'Albo, considerato che la condotta, riferibile ad una singola violazione, ha interessato un numero limitato di clienti, col quale intercorreva un rapporto di amicizia, oltre che professionale;

- ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria da applicare al Sig. Nicolazzo, deve tenersi conto, in senso attenuativo della gravità dell'illecito, delle seguenti circostanze:
 - i mezzi di pagamento ricevuti non presentavano un considerevole valore patrimoniale;
 - dall'intera vicenda, si evince che la condotta posta in essere dal consulente non era preordinata al conseguimento di alcun vantaggio personale diretto, essendo stata originata da specifiche richieste dei clienti;
 - con riguardo all'attività professionale svolta dal consulente, oltre al caso in esame, non risulta reclamo di alcun tipo né alcun precedente a suo carico;
- con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione in esame risulta compiuta deliberatamente dal Sig. Nicolazzo, che nel ricostruire le proprie condotte ha tenuto un atteggiamento trasparente e collaborativo sia in sede di *Audit*, innanzi all'Intermediario, sia nell'ambito del procedimento amministrativo;

RITENUTO, pertanto, che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'adozione, nei confronti del consulente, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 196, comma 1, lett. *b*), del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

RITENUTO altresì che, in considerazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, appare giustificata l'applicazione, nei confronti del Sig. Davide Nicolazzo, della suddetta sanzione pecuniaria nella misura di euro cinquecentosedici;

VISTO l'art. 196, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in base al quale "*le società che si avvalgono dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili*";

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

l'adozione nei confronti del Sig. Davide Nicolazzo, nato a Lamezia Terme (CZ) il 9 novembre 1978, della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. *b*), del TUF, dell'importo di cinquecentosedici euro, pari al minimo edittale, somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Detto pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, mediante modello F23.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, L. 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione applicata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Organismo, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera sarà notificata all'interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 26 febbraio 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti